REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO PARITETICO PER L'INNOVAZIONE DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Composizione e sede

Art. 3 – Costituzione, insediamento e durata

Art. 4 – Cessazione dall'incarico

Art. 5 – Compiti

Art. 6 – Compiti del Presidente

Art. 7 – Compiti della Segreteria

Art. 8 – Compiti dei componenti

Art. 9 – Modalità di funzionamento

Art. 10 – Gruppi di lavoro

Art. 11 – Rapporti con l'Amministrazione Provinciale

Art. 12 – Collaborazioni

Art. 13 – Approvazione del Regolamento ed eventuali modifiche

Art. 14 – Trattamento dei dati personali – Obbligo di riservatezza

Art. 15 – Rinvio

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell'Organismo paritetico per l'Innovazione (di seguito indicato anche come Organismo) istituito ai sensi dell'art. 6 del CCNL Comparto Funzioni Locali 2022-2024, sottoscritto in data 23 febbraio 2026, al fine di realizzare una modalità relazionale che assicuri il coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell'Amministrazione Provinciale.

Art. 2 – Composizione e sede

1. L'Organismo paritetico per l'Innovazione ha composizione paritetica ed è assicurata, ove possibile, la presenza paritaria di entrambi i generi.
2. In particolare, l'Organismo, designato con decreto presidenziale, è composto da:

- un componente titolare ed uno supplente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del vigente CCNL;
- da una rappresentanza dell'Ente con rilevanza pari alla componente sindacale, ivi compreso il Presidente.

3. I componenti supplenti designati partecipano con diritto di voto alle riunioni dell'Organismo in caso di assenza o impedimento dei titolari. Gli stessi possono partecipare alle sedute anche in presenza dei titolari, ma senza diritto di voto. I componenti supplenti possono altresì partecipare a pieno titolo ad eventuali gruppi di lavoro.
4. L'Organismo paritetico per l'Innovazione ha sede presso la Provincia di Campobasso. A tal fine, l'Amministrazione Provinciale fornisce all'Organismo i locali idonei in occasione delle proprie riunioni così come i dati e le informazioni necessarie a garantire l'assolvimento dei propri compiti ed il relativo corretto funzionamento.
5. La partecipazione all'organismo non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 3 Costituzione, insediamento e durata

1. L'Organismo ha durata triennale e decorre dalla data della sua costituzione che avviene con decreto del Presidente della Provincia. Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.
2. I componenti nominati continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo Organismo.
3.I componenti nominati nel corso del triennio, in sostituzione di altri membri precedentemente designati, cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato dell'Organismo.
4. L'Organismo si insedia durante la prima seduta che è convocata dal suo Presidente.

Art. 4 Cessazione dall'incarico

1. Ciascun componente dell'Organismo cessa dalla carica al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
- cessazione del rapporto di lavoro;
- revoca dell'incarico sindacale per i componenti di parte sindacale;
- decadenza, in caso di assenza senza giustificato motivo ad almeno 3 (tre) riunioni consecutive;
- dimissioni volontarie motivate, presentate all'Organismo e all'Amministrazione Provinciale o alle organizzazioni sindacali, di cui l'Organismo prende atto alla prima seduta utile.
2. Il componente cessato dalla carica per una delle ragioni sopra indicate è sostituito con le medesime modalità previste per la nomina dell'Organismo. Nelle more della nuova designazione, l'Organismo opera in composizione ridotta.

Art. 5 Compiti

1. L'Organismo paritetico per l'innovazione esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica previsti dalla vigente normativa contrattuale.
In particolare, l'Organismo:
a) elabora proposte progettuali su attività che hanno un impatto sull'organizzazione e che presentano carattere innovativo, finalizzate al miglioramento dei servizi, alla promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo – anche con riferimento alle politiche formative, al lavoro agile ed alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, allo stress lavoro correlato e su fenomeni di *burn-out*, nonché su cambiamenti conseguenti a percorsi di transizione ecologica e digitale, incluso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale (IA) – e, all'esito positivo dell'analisi di fattibilità, le trasmette alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di quest'ultima, e all'Amministrazione;
b) esamina le proposte di progetti e programmi formulate dall'Amministrazione, dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del vigente CCNL o da gruppi di lavoratori, che presentino una dimensione progettuale, sperimentale e complessa per modalità e tempi di attuazione, di carattere organizzativo, pronunciandosi sulla loro fattibilità e comunicandone gli esiti ai soggetti proponenti;
c) svolge analisi, indagini e studi sui dati delle assenze del personale, anche in sede storica, al fine di valutarne cause e effetti e proporre misure finalizzate a conseguire obiettivi di miglioramento;
d) monitora il piano di attuazione delle azioni positive predisposte dal Comitato unico di garanzia in collaborazione con quest'ultimo;
d) redige un report annuale sulle proprie attività.

Art. 6 Compiti del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'Organismo, convoca e presiede le riunioni, stabilisce l'ordine del giorno, anche sulla base delle indicazioni dei componenti e ne coordina i lavori. Il Presidente provvede affinché l'attività dell'Organismo si svolga in stretto raccordo con i competenti organi dell'Amministrazione della Provincia di Campobasso, garantendo l'informazione costante circa le iniziative attuate.
2.Il Presidente:

a) valuta l'opportunità di istituire gruppi di lavoro per lo svolgimento di specifici compiti;
b) dispone la convocazione delle riunioni, stabilendo il relativo ordine del giorno, anche sulla base delle indicazioni dei componenti;
c) assicura i rapporti con l'Amministrazione e con le Parti negoziali della contrattazione integrativa anche attraverso la comunicazione delle iniziative poste in essere dall'Organismo o dei progetti e programmi proposti all'Organismo;
d) vigila sul rispetto delle deliberazioni assunte dall'Organismo.

Art. 7 Compiti della Segreteria

Le funzioni di segreteria vengono svolte dal personale del competente Ufficio del Servizio Risorse Umane che provvede a:
a) inviare la convocazione delle riunioni a mezzo posta elettronica certificata ai componenti effettivi e supplenti unitamente all'eventuale materiale relativo all'ordine del giorno;
b) redigere il verbale di ogni seduta, precisando, in caso di deliberazioni, il numero dei presenti, il numero dei votanti e quello degli eventuali astenuti e curare la relativa trasmissione a tutti i componenti dell'Organismo, sia titolari che supplenti;
c) assicurare la tenuta di tutta la documentazione riguardante l'Organismo.

Art. 8 Compiti dei componenti

1. I componenti dell'Organismo:
a) partecipano alle sedute e comunicano tempestivamente alla Segreteria e al proprio supplente, possibilmente entro 2 (due) giorni dal ricevimento della convocazione ordinaria, gli eventuali impedimenti alla partecipazione;
b) segnalano specifici argomenti da inserire nell'ordine del giorno.

Art. 9 Modalità di funzionamento

1. L'Organismo si riunisce in convocazione ordinaria almeno due volte l'anno, di norma nei primi 15 giorni dei mesi di febbraio e settembre, e comunque ogni qualvolta l'Amministrazione o i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del vigente CCNL manifestino un'intenzione di progettualità organizzativa, innovativa, complessa, per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale.
2. La convocazione è effettuata almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita per la riunione.
3. Il Presidente convoca l'Organismo in via straordinaria qualora lo ritenga necessario per lo svolgimento di attività urgenti, per l'adozione di particolari iniziative in cui l'Organismo è coinvolto o laddove ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi componenti effettivi. In tal caso, la convocazione è effettuata almeno 3 (tre) giorni prima della data stabilita per la riunione, corredata dell'eventuale documentazione da esaminare in fase di seduta.
4. Il Presidente convoca, altresì, l'Organismo laddove ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi componenti effettivi.
5. Le riunioni si svolgono, di norma, durante l'orario di lavoro e, ai fini della loro validità, occorre la presenza della metà più uno del numero dei componenti, sia di parte pubblica

che di parte sindacale. In via preliminare, il Presidente verifica le presenze e, laddove accerti che non sussiste il numero legale, dichiara invalida la seduta. In presenza del numero legale, si procede all'approvazione dell'ordine del giorno, alla trattazione degli argomenti ivi indicati e alle eventuali votazioni ai fini della decisione. Alle riunioni possono essere invitati sia membri dell'Amministrazione che altri componenti delle Organizzazioni sindacali, al fine di ricevere approfondimenti sui temi di discussione.

6. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti dell'Organismo con voto palese. Le deliberazioni approvate sono comunicate all'Amministrazione e alle Parti negoziali della contrattazione integrativa, anche per gli eventuali successivi adempimenti di competenza.

7. In relazione ad ogni seduta, il personale del competente Ufficio del Servizio Risorse Umane redige il verbale in forma sintetica, riportando l'indicazione dei presenti, l'ordine del giorno, gli argomenti trattati, le decisioni assunte e, se richiesto, le eventuali posizioni difformi o dichiarazioni espresse dai partecipanti. I verbali sono custoditi presso il medesimo Ufficio.

8. Nello svolgimento delle loro funzioni i componenti sono considerati in servizio a tutti gli effetti.

Art. 10 Gruppi di lavoro

1. Ai fini dello svolgimento di specifici compiti e della realizzazione di particolari obiettivi, il Presidente può creare all'interno dell'Organismo gruppi di lavoro.

Art. 11 Rapporti con l'Amministrazione Provinciale

1. L'Organismo collabora con l'Amministrazione in modo da assicurare il costante e reciproco aggiornamento sui temi di propria competenza.

2. L'Amministrazione trasmette, con cadenza semestrale, in quanto oggetto di informazione:

- i dati sulle ore di lavoro straordinario e supplementare del personale a tempo parziale;
- il monitoraggio sull'utilizzo della Banca delle ore:
- i dati sui contratti a tempo determinato;
- i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato:
- i dati sulle assenze di personale di cui all'art. 70 del CCNL del 21.05.2018;
- i dati relativi alle attività trasferite e conferite ad altri soggetti mediante convenzione o altre forme associative, ivi compresi i consorzi;
- i dati relativi alla copertura assicurativa di cui all'art. 58 del CCNL 16.11.2022 e dell'art. 2 comma 4 del D.Lgs n. 36/2023:
- l'affidamento a soggetti terzi di attività dell'ente in assenza di trasferimento del personale;

Art. 12 Collaborazioni

1. Su richiesta del Presidente è possibile la convocazione di sedute di lavoro congiunto con il Comitato Unico di Garanzia (CUG) della Provincia di Campobasso ai fini della trattazione di questioni e dell'esame di proposte afferenti alle politiche formative, al lavoro agile e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, allo stress lavoro correlato e su

fenomeni di *burn-out*, nonché su cambiamenti conseguenti a percorsi di transizione ecologica e digitale, incluso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale (IA), nonché per ogni altra questione che necessiti una trattazione congiunta.
2. L'Organismo, inoltre, può:
- promuovere incontri con gruppi di lavoro, singoli dipendenti, organi di vertice dell'Amministrazione ed esperti esterni all'Organismo;
- avvalersi dell'apporto di uffici dell'Amministrazione;
- promuovere indagini, studi, ricerche, seminari anche in collaborazione con altri Enti, Istituti e Comitati aventi finalità analoghe;
- attivarsi per convocare sedute di lavoro congiunte con altri Organismi Paritetici e/o raccordarsi con altri soggetti esterni, nazionali e internazionali.

Art. 13 Approvazione del Regolamento ed eventuali modifiche

1.Il presente Regolamento approvato dall'Organismo con deliberazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, è recepito con decreto presidenziale ed entra in vigore il giorno successivo all'adozione del medesimo atto
2. Eventuali modifiche seguono la stessa procedura dell'approvazione del Regolamento.

Art. 14 Trattamento dei dati personali – Obbligo di riservatezza

1. Le informazioni e i documenti assunti dall'Organismo nell'esercizio delle sue funzioni devono essere utilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Art. 15 Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia a quanto indicato dal vigente CCNL e dalla normativa in materia.